



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti

Magistrati:

dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente  
dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est.  
dott. Alessandro Bagnoli – Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 2844/2017, promosso con ricorso depositato in data 4.4.2017 da:

**T** [REDACTED] **L** [REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cianciafara giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso, viale Luzzatti n. 60/A;

- **ricorrente** -

contro

**J** [REDACTED] **A** [REDACTED]

rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Novello e Alex Lovisa giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Treviso, piazza delle Istituzioni n. 50/E;

- **resistente** -

E con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero nonché dell'avv. ██████████ in qualità di curatore speciale dei minori A██████ e A██████J██████

Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 26.4.2022 sulle seguenti conclusioni:

Per parte ricorrente:

“NEL MERITO, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- *pronunciare la separazione personale tra i Signori J██████ A██████ e T██████ L██████ con addebito della stessa al marito;*
- *assegnare l'abitazione coniugale sita in ████████, ████████ n. ████████ alla moglie;*
- *affidare i figli minori in modo esclusivo alla madre, regolando gli incontri padre-minori alla presenza dei Servizi Sociali;*
- *dichiarare tenuto e condannare il Signor J██████ A██████ a versare ogni mese alla moglie la somma complessiva di € 4.000,00 ovvero dell'importo anche superiore ritenuto equo e di giustizia, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative sostenute nell'interesse dei figli, fatta eccezione per nuoto e danza per i figli, per baby sitter, sig.ra delle pulizie e ripetizioni, per le sedute dal logopedista di A██████ della psicoterapia – Neurofeedback, della riabilitazione presso la Cooperativa ██████████ corso di inglese di A██████ buoni pasto per i figli, spese già incluse nell'importo di € 4.000,00 sopra determinato.*
- *Con vittoria di spese e compensi di lite.*

IN VIA ISTRUTTORIA:

- *disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla persona del Sig. J██████ A██████ al fine di accertarne la capacità genitoriale e determinare le migliori modalità di frequentazione del padre con i figli;*
- *disporre, anche all'esito delle ulteriori produzioni e prove, indagini della Polizia Tributaria per accertare la capacità di reddito del Signor J██████ acquisire documentazione sui redditi, patrimonio, capitali, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi di investimento, titoli di credito, acquisti e vendite di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, movimenti sui conti correnti bancari, depositi titoli,*

certificati di deposito, cassette di sicurezza e qualunque titolo posseduto riconducibile al Signor J [REDACTED] con il presumibile valore di detti beni; disporre l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sulla posizione del Sig. J [REDACTED]

• disporre l'acquisizione presso le banche interessate come da informativa della Centrale Rischi di tutti gli estratti di conto corrente o deposito titoli e certificati di deposito del Signor J [REDACTED] e di tutta la documentazione attinente la situazione economico patrimoniale del Signor J [REDACTED]

• disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. informazioni presso l'Ufficio Italiano Cambi;

• richiedere informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'Anagrafe conti di deposito istituita con decreto ministeriale n. 269 del 04 settembre 2000 e ciò per i depositi dal 2000 ad oggi.

QUANTO AL RICORSO EX ART. 333 C.C. E 709 TER C.P.C. DEPOSITATO IN DATA 21/09/2018 il patrocinio di parte ricorrente precisa le seguenti conclusioni:

- Disporre l'affido esclusivo in favore della Sig.ra T [REDACTED] L [REDACTED] dei figli minori J [REDACTED] A [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] 2002, J [REDACTED] A [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] 2006 e J [REDACTED] A [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] 2012, ordinando l'immediato rientro del figlio maggiore J [REDACTED] A [REDACTED] presso la casa familiare sita in [REDACTED] affinché possa viverci con la madre ed i fratelli minori;
- Ratificare le spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra T [REDACTED] L [REDACTED] nell'interesse dei figli, come riepilogate in narrativa, ponendole interamente a carico del Sig. J [REDACTED] A [REDACTED] e ordinando a quest'ultimo di rimborsarne immediatamente l'importo complessivo, pari ad euro 1.431,50 alla ricorrente;
- Adottare ogni altro provvedimento l'Ill.mo Tribunale adito avesse a ritenere opportuno, anche a modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal Presidente f.f. del Tribunale di Treviso Dott.ssa Di Tullio con ordinanza emessa fuori udienza in data 25.07.2017, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 333 c.c. e 709 ter ed in particolare con riferimento all'individuazione e disciplina delle spese straordinarie necessarie per i figli, c.p.c., sottraendo le spese per la sottoposizione alla terapia ABA e alle sedute di terapia neurofeedback e di logopedia per il figlio secondogenito A [REDACTED] nonché le spese per le attività sportive praticate da ciascuno dei tre figli e per la

frequentazione dei centri estivi alla previa concertazione dei genitori e confermando l'onere dell'integrale rifusione del relativo esborso a carico del Sig. J [REDACTED]

- Condannare il Sig. J [REDACTED] A [REDACTED] al risarcimento dei danni tutti patiti dalla Sig.ra T [REDACTED] e dei figli minori in relazione ai fatti di cui in narrativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di competenze e spese di lite.

#### QUANTO ALLA DOMANDA DI DECADENZA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Si chiede il rigetto della medesima e si insiste affinché all'avv. [REDACTED] vengano conferiti dei poteri decisorii speciali ad acta nell'interesse dei minori. Si insiste affinché il Tribunale, tenuto conto del contenuto dell'istanza congiunta, depositata in data 13/12/2021, dai legali delle parti, Voglia disporre la comparizione personale delle parti in presenza o con collegamento da remoto tramite applicativo Teams nonché, se ritenuto, della Dott.ssa R. Bimbato, affinché venga disposto ogni utile accertamento anche peritale, con la necessaria partecipazione di A [REDACTED] e dei genitori, volto a meglio comprendere le esigenze e necessità della stessa A [REDACTED] con ciascun genitore in modo da riprendere anzitutto e quanto prima gli incontri padre-figlia.”

#### Per parte resistente:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e revocati i provvedimenti presidenziali emessi in via provvisoria con ordinanza di data 25.7.2017, così come modificati con ordinanze di data 3.4.2020 e di data 26.11.2020,

Nel merito

In via principale

- addebitarsi la separazione alla Sig.ra T [REDACTED] L [REDACTED] e rigettarsi conseguentemente le richieste di mantenimento alla stessa per i motivi esposti in atti o in via subordinata disporsi a carico del Sig. J [REDACTED] ed in favore della Sig.ra T [REDACTED] una somma non superiore ad € 750,00 a titolo di mantenimento;
- affidare i figli minori in modo esclusivo al padre, che vivrà con essi nella casa coniugale sita in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] o in via subordinata confermare l'affido dei minori ai servizi sociali e/o nominare un soggetto terzo (ad esempio, coordinatore genitoriale) a cui sia delegato il compito di assumere le decisioni nell'interesse dei minori; o in via ulteriormente subordinata disporsi l'affido condiviso dei figli in capo ad entrambi i genitori, in ogni caso con collocamento

dei minori col padre presso la casa coniugale, regolando gli incontri madre-figli alla presenza dei Servizi Sociali, con conseguente revoca del provvedimento provvisorio di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra T [REDACTED] nonché di quello che dispone l'erogazione in favore della Sig.ra T [REDACTED] della somma mensile di € 1.600,00 a titolo di mantenimento dei figli;

In via subordinata, in ogni ipotesi in cui venga disposto il collocamento dei minori presso la madre con assegnazione alla stessa della casa familiare:

- confermarsi la regolamentazione del diritto di visita del padre prevista dall'ordinanza di data 3.4.2020 di modifica dei provvedimenti presidenziali con la seguente modifica:

- durante le vacanze estive ciascun genitore tenga con sé i figli per un mese scelto tra luglio e agosto ad anni alterni, con la precisazione che durante il mese di permanenza dei figli col padre quest'ultimo non versi l'assegno di mantenimento alla moglie per i figli, provvedendo egli per quel periodo, al mantenimento diretto degli stessi;
- durante le vacanze natalizie ciascun genitore tenga con sé i figli una settimana ciascuno alternandosi la settimana di Natale con quella di Capodanno;
- durante le vacanze pasquali ciascun genitore tenga con sé i figli tre giorni ciascuno;

- disporsi in capo al Sig. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere in favore alla Sig.ra T [REDACTED], a titolo di contributo nel mantenimento ordinario dei figli A [REDACTED] ed A [REDACTED] la somma non superiore ad € 1.000,00 complessivi (di cui € 750,00 per A [REDACTED] e ad € 250,00 per A [REDACTED] il quale già percepisce la pensione di invalidità civile che viene percepita dalla madre come risulta dal doc. 29 in atti); o in via ulteriormente subordinata disporsi la riduzione proporzionale dell'assegno di mantenimento previsto con i provvedimenti provvisori (€ 800,00 al mese per ciascun figlio) in sede di udienza presidenziale in ragione dei diversi e maggiori tempi di permanenza dei bambini col padre rispetto a quelli che erano alla base della determinazione del suindicato assegno di mantenimento, nonché della pensione percepita da A [REDACTED]; oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per i figli così come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Treviso;

In via istruttoria

- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, così come formulate a prova diretta e contraria nella seconda e nella terza memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., rispettivamente di date 10.1.2018 e 30.1.2018;
- si insiste per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c./213 c.p.c. dell'estratto di conto corrente da cui risultino tutte le movimentazioni di conto presso cui confluisce la pensione di invalidità civile di A■■■■■ previa acquisizione dell'informazione ex art. 210 c.p.c./213 c.p.c. circa l'Istituto di Credito destinatario dall'Inps di Treviso, nonché affinché venga disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti degli Istituti Unicredit S.p.a. (C.F. 00348170101), Banco BPM S.p.a. (C.F. 09722490969) e Poste Italiane S.p.a. (C.F.01114601006), avente ad oggetto gli estratti di conto corrente/ posizioni intestati alla Sig.ra T■■■■■ da cui risultino tutte le movimentazioni di conto dalla loro apertura ad oggi;
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie così come formulate nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c. di data 9.1.2018, giacché del tutto inammissibili, per i motivi indicati in memoria ex art. 183, VI co. n. 3 c.p.c. di data 30.1.2018, ferma la richiesta di prova contraria in caso di ammissione delle prove avversarie;
- ferma l'eccezione di nullità della perizia espletata, si insiste per la rinnovazione della consulenza tecnica relativa alla capacità genitoriale dei coniugi, per i motivi dedotti nelle note di trattazione di data 31.3.2020;

In ogni caso

- disporsi l'obbligo della Sig.ra T■■■■■ di rendicontazione periodica dell'uso delle somme ricevute a titolo di mantenimento dei figli oltre che delle spese straordinarie;
- Spese di lite anche del procedimento ex art. 333 c.c. e 709ter c.p.c. e di ctu integralmente rifiusi.

#### → CONCLUSIONI RISPETTO ALL'ISTANZA DI DECADENZA

- in via principale, si chiede il rigetto dell'istanza di decadenza della responsabilità genitoriale richiesta nei confronti del Sig. J■■■■■ mancanza dei presupposti e si chiede che al curatore speciale nominato siano conferiti poteri decisori speciali ad acta, come stabilito recentemente da altri Tribunale, anche eventualmente per un periodo di tempo di tre o sei mesi, con affiancamento dei Servizi;
- in via subordinata, si chiede che prima di ogni decisione sulla decadenza sia disposta un'integrazione della c.t.u.

#### → CONCLUSIONI RISPETTO ALL'ISTANZA CONGIUNTA

- Si chiede che venga disposta con urgenza la comparizione personale delle parti in presenza o con collegamento da remoto tramite l'applicativo Teams nonché, se ritenuto, della Dott.ssa R. Bimbato, affinché venga disposto ogni utile accertamento anche peritale, con la necessaria partecipazione di A■■■ e dei genitori, volto a meglio comprendere le esigenze e necessità della stessa A■■■ ed indicare le modalità ed i tempi di visita e permanenza di A■■■ con ciascun genitore in modo riprendere anzitutto e quanto prima gli incontri padre-figlia."

#### Per il curatore speciale

L'avv. ■■■■, in qualità di curatore speciale dei minori A■■■ e A■■■ J■■■, chiede il rigetto dell'istanza di decadenza della responsabilità genitoriale avanzata nei confronti dei signori L■■■ T■■■ e A■■■ J■■■, trattandosi di domanda che, allo stato, pare eccessiva e non rispondente all'interesse dei minori, che hanno un legame profondo con entrambi i genitori.

Non possono, tuttavia, sottacersi le evidenti e notevoli difficoltà manifestate dai genitori nella gestione quotidiana dei figli, dalle quali, in mancanza di idoneo intervento, deriva una situazione di potenziale grave pregiudizio per i medesimi, situazione che —nell'interesse dei minori— deve continuare ad essere monitorata dal Tribunale e, pertanto, si chiede che venga mantenuto l'affidamento di A■■■ e A■■■ J■■■ ai Servizi Sociali. Stante però l'impossibilità manifestata dal Servizio sociale incaricato di assumere decisioni nell'interesse dei minori, al fine di porre fine alla situazione di stallo esistente, si insiste altresì affinché vengano conferiti al curatore speciale poteri decisori ad acta nell'interesse dei minori medesimi.

In via istruttoria, si insiste affinché venga disposta un'integrazione della CTU, anche alla luce delle relazioni che saranno depositate dal Servizio affidatario.

Si chiede in ogni caso che venga disposta la comparizione personale delle parti evenga sentita la psicoterapeuta dott.ssa Rosanna Bimbato, eventualmente dalla CTU, per comprendere i disagi della figlia A■■■ nei confronti del padre, manifestati di recente e che dovrebbero necessariamente essere approfonditi.

#### Per il Pubblico Ministero:

Dichiararsi la separazione personale dei coniugi.

### **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 4.4.2017, la signora I. [REDACTED] T. [REDACTED] adiva l'intestato Tribunale per ottenere, previa pronuncia dei provvedimenti provvisori, la separazione personale dal marito A. [REDACTED] J. [REDACTED], con pronuncia di addebito nei confronti di quest'ultimo, l'affido esclusivo dei figli minori con conseguente assegnazione dell'abitazione familiare a sé e il versamento di un contributo mensile per il mantenimento ordinario proprio e dei figli, unitamente al rimborso per l'intero delle spese straordinarie sostenute in favore degli stessi.

Esponava la ricorrente di aver contratto matrimonio con rito civile con il signor J. [REDACTED] il [REDACTED] e che dalla predetta unione erano nati i figli A. [REDACTED], A. [REDACTED] e A. [REDACTED], all'epoca del deposito del ricorso tutti minorenni.

La ricorrente riferiva inoltre che l'*affectio coniugalis* era progressivamente venuta meno in ragione dei comportamenti posti in essere dal resistente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio e causa, altresì, di pregiudizio alla libertà, oltre che all'integrità fisica e morale, della ricorrente e dei figli. Per tali ragioni si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo la pronuncia di separazione personale alle condizioni meglio specificate nell'atto introduttivo.

Dava inoltre atto che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, era stato pronunciato dal Giudice monocratico del Tribunale di Treviso un provvedimento ex art. 342 ter cod. civ. con il quale era stato ordinato l'allontanamento dalla casa familiare del signor J. [REDACTED] per i comportamenti gravemente pregiudizievoli – soprattutto nei confronti del figlio più grande A. [REDACTED] – tenuti dal marito.

Con memoria difensiva depositata il 30.6.2017 si costituiva per la fase presidenziale il signor A. [REDACTED] J. [REDACTED] aderendo alle richieste di separazione personale e di assegnazione dell'abitazione familiare avanzate dalla ricorrente, ma formulando domande differenti in punto di affidamento dei figli minori e di contributo al mantenimento.

Il resistente, infatti, contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dalla moglie nel proprio ricorso introduttivo, concludeva per l'affidamento condiviso dei figli minori, con assegnazione della casa familiare alla madre, ove gli stessi avrebbero potuto mantenere la residenza anagrafica, e determinazione



di un calendario provvisorio delle frequentazioni padre-figli; offriva inoltre un contributo al mantenimento ordinario in favore di questi ultimi della misura di € 2.250,00 al mese (€ 750,00 per ciascun figlio), unitamente al versamento del 50% delle spese straordinarie, oltre ad € 750,00 al mese quale il mantenimento in favore della moglie.

Concludeva infine il resistente per il rigetto della domanda di addebito della separazione e per la revoca del decreto del 15.5.2017 del Tribunale di Treviso, con cui era stato disposto ordine di protezione ex art. 342 ter cod. civ.

All'udienza presidenziale del 13.7.2017 il Presidente f.f. sentiva i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente e, stante l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione esperito, interrogava liberamente le parti, rinviando la causa all'udienza del 20.7.2017 per consentire alle parti di definire, per il periodo relativo al percorso di mediazione familiare, i termini di un accordo provvisorio circa il calendario degli incontri del padre con i figli.

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza da ultimo indicata, con ordinanza di pari data il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti con i quali, previa autorizzazione ai coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minorenni con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e conseguente assegnazione a quest'ultima dell'abitazione familiare; stabiliva inoltre a carico dell'odierno resistente un contributo al mantenimento in favore dei figli quantificato in € 2.400,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 800,00 mensili e regolamentava infine la permanenza dei figli presso il padre in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi. Il Presidente f.f. fissava quindi l'udienza del 9.11.2017 per la comparizione delle parti avanti al Giudice Istruttore designato, assegnando termine a parte ricorrente per l'eventuale integrazione del ricorso e termine al resistente per il deposito della comparsa ex art. 166 cod. proc. civ.

Le parti si costituivano quindi nella successiva fase contenziosa, nella quale interveniva altresì il Pubblico Ministero.

All'udienza del 9.11.2017 il G.I. assegnava i termini, richiesti dalle parti, per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., rinviando la causa all'udienza del 8.11.2018 per la decisione sulle istanze istruttorie, udienza anticipata alla data del 25.10.2018 a seguito di riassegnazione del presente procedimento a questo Giudice Istruttore.

*Medio tempore* la ricorrente presentava ricorso ex art. 333 cod. civ. e 709, terzo comma, cod. proc. civ. domandando, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, l'affido esclusivo dei figli minori e la ratifica di alcune spese straordinarie sostenute in loro favore.

Esponneva infatti la signora T [REDACTED] che nel corso dell'estate appena trascorsa il signor J [REDACTED] aveva tentato di allontanare il figlio maggiore A [REDACTED] dal nucleo familiare, senza possibilità di contatto da parte della madre.

In considerazione di ciò il Tribunale individuava quindi nell'udienza da ultimo indicata la sede per la discussione del ricorso, concedendo termine al resistente per replicare alle deduzioni avversarie.

Con memoria autorizzata depositata in data 22.10.2018, parte resistente contestava la fondatezza del ricorso depositato dalla signora T [REDACTED], formulando a sua volta domanda per l'affidamento o per il collocamento prevalente presso di sé dei figli (o quantomeno del figlio maggiore A [REDACTED]) con conseguente proporzionale riduzione delle statuizioni economiche in punto di mantenimento.

Il Giudice rinviava quindi il procedimento all'udienza del 29.11.2018 per la discussione sulle istanze istruttorie formulate dalle parti e contestuale pronuncia, all'esito, sulle istanze ex artt. 333 cod. civ. e 709, terzo comma, cod. proc. civ.

In occasione di tale ultima udienza sia il signor J [REDACTED], assistito dal nominato interprete in lingua croata, sia la ricorrente rilasciavano delle dichiarazioni avanti al G.I. ed insistevano per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie, opponendosi a quelle avversarie. Su richiesta del patrocinio di parte resistente il G.I. concedeva quindi un breve termine per repliche alle allegazioni di parte ricorrente emerse in udienza, riservandosi di decidere all'esito.

La causa veniva quindi istruita – anche per la decisione sulle istanze ex artt. 333 cod. civ. e 709, terzo comma, cod. proc. civ. – mediante c.t.u., assegnata alla dott.ssa Mariangela Pippa, volta a descrivere le rispettive capacità genitoriali delle parti, all'esito del deposito della quale il Giudice riservava ogni decisione relativa alle ulteriori istanze istruttorie.

Le parti comparivano quindi all'udienza del 3.4.2020, fissata per l'esame dell'elaborato peritale, mediante il deposito delle note autorizzate ex art. 83, comma settimo, lett. H, D.L. 18/2020 in ragione dell'emergenza sanitaria in atto e, all'esito, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, il G.I. disponeva l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre in conformità al calendario indicato nella c.t.u. medesima, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26.11.2020.

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza da ultimo indicata, il G.I. revocava l'obbligo di versamento, a carico del resistente, della quota parte di mantenimento disposta in favore del figlio A■■■■ divenuto nel frattempo maggiorenne e dimorante presso il padre, disponendo altresì contestualmente l'espletamento, da parte Polizia Tributaria della Guardia di finanza competente, di indagini finanziarie volte all'accertamento della capacità economica delle parti. Ritenuta infine la causa matura per la decisione sulla base di quanto fino ad allora acquisito, rigettava le ulteriori istanze istruttorie e fissava l'udienza del 21.1.2021 per la precisazione delle conclusioni in punto *status*.

Con sentenza non definitiva n. 360/2021 pubblicata in data 4.3.2021, l'intestato Tribunale dichiarava quindi la separazione personale dei coniugi, rimettendo in istruttoria la causa con separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del giudizio e fissando a tal fine l'udienza del 20.5.2021.

*Medio tempore* all'udienza del 25.3.2021, fissata per la comparizione personale delle parti e del Responsabile dei Servizi Sociali affidatari dei minori, dott. Borsellino, come richiesto dalla ricorrente con deposito di specifica istanza urgente al fine di discutere di alcune problematiche sollevate dai Servizi Sociali, il Giudice si riservava la decisione sul mutamento dei Servizi Sociali affidatari.

A scioglimento di detta riserva e alla luce delle specifiche affermazioni dei Servizi Sociali affidatari, con provvedimento del 16.4.2021 il Giudice disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni in ordine alla responsabilità genitoriale delle parti e rinviava il giudizio all'udienza del 20.5.2021 per la verifica degli esiti delle indagini finanziarie.

Ritenuti esaustivi e completi ai fini della decisione gli esiti delle predette indagini, il procedimento veniva quindi rinviato al 23.9.2021 per la precisazione della conclusioni.

In pari data, tuttavia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso formulava domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di ciascun genitore e, conseguentemente, il G.I. nominava l'avv. [REDACTED] quale procuratore speciale dei minori A [REDACTED] e A [REDACTED] J [REDACTED], assegnando termine per la sua costituzione in giudizio sino all'udienza fissata per l'ascolto dei genitori rinviando la causa per detto incombente all'udienza del 6.10.2021 e successivamente al 21.10.2021.

All'esito dell'audizione dei genitori e del curatore speciale, la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita. Fatte precisare dunque le conclusioni all'udienza del 23.12.2021 con le modalità dell'udienza "cartolare", il G.I. si riservava di riferire al Collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., invitando le stesse al deposito delle ultime dichiarazioni dei redditi e mandando gli atti al P.M. per le sue conclusioni.

\* \* \*

#### **1) Preliminarmente: sulla giurisdizione e sulla legge applicabile**

Come già precisato nella pronuncia non definitiva riguardante lo *status*, signori T [REDACTED] e J [REDACTED] sono nati rispettivamente a [REDACTED] e a [REDACTED]. Nulla è stato specificato dalle parti in merito all'acquisizione della cittadinanza italiana, pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adito e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.

Quanto alla pronuncia sullo *status*, la giurisdizione del Giudice italiano e l'applicabilità della legge italiana sono già state individuate sulla base dei criteri esposti nella richiamata sentenza non definitiva.

Relativamente alla questione dell'affidamento di A■■■■ e A■■■■, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza dei figli minori; in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.

Sulla domanda relativa al mantenimento dei figli minori e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché sulla domanda di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento CE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007 sulla legge applicabile alle domande alimentari si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.

## **2) Sulla separazione personale dei coniugi**

Si dà atto che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza n. 360/2021 pubblicata in data 4.3.2021.

### **2.1) Sulle reciproche domande di addebito**

Ciascuna parte ha formulato domanda di addebito della separazione, fondandola su asseriti comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio.

Va premesso che la giurisprudenza ritiene che presupposto dell'addebito sia quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (*ex multis*: Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2009, n. 13185). Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'*onus probandi*.

In base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria svolta nel presente procedimento, questo Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione.

Veramente chiarificatrice delle dinamiche e degli equilibri della coppia composta dai signori 'I [REDACTED] e J [REDACTED] è la ricostruzione della storia della relazione effettuata dalla dott.ssa Pippa nella sua consulenza tecnica, fondata sulle dichiarazioni spontaneamente rese dalle parti e riportate pedissequamente dalla consulente.

Dalla relazione emerge infatti che la storia di coppia è stata basata inizialmente su un disimpegno emotivo che nel tempo ha definito la relazione. Dalla raccolta anamnestica effettuata dalla dott.ssa Pippa appare che entrambi i coniugi, in realtà, non considerassero il loro rapporto basato sull'amore ma su le opportunità che si offrivano uno con l'altro stando assieme: per la signora 'I [REDACTED] sposarsi con il signor J [REDACTED] ha rappresentato una scalata sociale importante che le garantiva un tenore di vita basato sull'agiatezza economica, per il signor J [REDACTED], invece, la signora 'I [REDACTED] gli garantiva meramente il proseguo della sua stirpe.

Il resistente, a detta della c.t.u., ancora oggi persevera attribuendo alla moglie il solo ruolo di madre e domestica, senza riconoscerla minimamente come persona con i suoi punti di forza, le sue fragilità, la sua parte emotiva.

La signora 'I [REDACTED], dal canto suo, era una "sposa bambina" (a 17 anni conviveva con un uomo di 40 anni) trascurata dalla sua famiglia e che necessitava inizialmente di un accudimento paterno. Crescendo, però, ha tentato di differenziarsi dalle scelte del marito. La sua emancipazione – che ha "tradito" l'iniziale patto instaurato, seppur implicitamente, tra i coniugi – è stata, secondo la consulente, la reale causa della fine della relazione di coppia.

In un quadro così connotato, pare a questo Collegio veramente difficoltoso attribuire all'uno o all'altro coniuge la responsabilità della fine del matrimonio, che sin dai primissimi tempi era caratterizzato non tanto da una relazione realmente affettiva, quanto piuttosto da reciproche aspettative che, seppur inizialmente chiare ad entrambi, sono con il tempo state tradite da ciascuno dei coniugi.

In altri termini, non pare che tra le parti si fosse mai creata una vera e propria *affectio coniugalis* trascendente il mero aspetto della cura dei figli, che dunque alcun comportamento di una o dell'altra parte può aver deteriorato.

Inoltre, da non sottovalutare è la difficoltà che la consapevolezza della malattia di A■■■■ ha portato nella famiglia. Sicuramente per entrambi i genitori il senso di smarrimento dopo la diagnosi del secondogenito è stato molto profondo, ma le parti hanno assunto – probabilmente anche in ragione dell'assenza di una vera e propria comunione spirituale tra loro – un atteggiamento molto diverso, che con il tempo ha definitivamente logorato e deteriorato il rapporto familiare.

Dunque non pare possibile ascrivere al comportamento di uno o dell'altro coniuge la vera causa della fine del matrimonio e della disgregazione del nucleo familiare, con ciò dovendosi rigettare le reciproche domande di addebito formulate dalle parti.

### **3) Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti**

Il Pubblico Ministero, alla luce delle gravi dichiarazioni rese dai Servizi Sociali affidatari all'udienza del 25.3.2021, ha proposto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti.

A fronte di tale domanda, i signori T■■■■ e J■■■■ sono stati sentiti personalmente ed è stato nominato un curatore speciale per i minori A■■■■ e A■■■■, al fine di rappresentarli processualmente in ragione del potenziale conflitto di interessi venutosi a creare.

Entrambe le parti hanno concluso per il rigetto della domanda di decadenza promossa nei loro confronti, ed anche il curatore speciale dei minori ha concluso in tal senso in ragione dell'eccessività della misura richiesta.

Questo Collegio, pur sottolineando la gravità della condotta di entrambi i genitori che – in concreto – non ha consentito ai Servizi Sociali affidatari di svolgere il loro compito a tutela di A■■■■ e A■■■■, ritiene al pari del curatore speciale che non sussistano allo stato i presupposti per una pronuncia di decadenza.

In particolare, va tenuto presente che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale va assunto sulla scorta della complessiva condotta negligente di un genitore e non già della parcellizzata e settorializzata disamina di singoli episodi (Cass. civ., sez. I, ord. 15 luglio 2021, n. 20246).

Nel caso di specie, la c.t.u. ha espressamente affermato che entrambi i genitori sanno adeguatamente prendersi cura dei figli per le loro necessità più concrete (anche se il padre è apparso maggiormente in difficoltà nel garantire gli impegni extrascolastici, le attività sportive e quelle ludiche) e che entrambi sono in grado di essere adeguatamente empatici ed affettivi con i figli (pag. 79 e 80 dell'elaborato peritale).

Il giudizio della consulente esclude dunque la sussistenza di inadeguatezze genitoriali tanto gravi da giustificare un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, soprattutto nel rapporto tra ciascun genitore e i figli singolarmente inteso.

La domanda di decadenza non può dunque trovare accoglimento.

Tuttavia, lo svolgimento del presente giudizio e le criticità segnalate dal c.t.u. hanno reso evidente come i genitori – seppur adeguatamente accudenti e attenti ai bisogni dei minori – non siano stati in grado di gestire autonomamente la bigenitorialità, esasperando il già elevatissimo conflitto tra loro esistente e, così facendo, di fatto impedendo ai figli minori la soddisfazione dei loro bisogni, essenziali e non (come ad esempio la scelta del medico di base, del dentista, delle attività extrascolastiche e ricreative, ecc...).

E' evidente che l'affidamento ai Servizi Sociali non è stato di per sé solo sufficiente a porre i minori al riparo dalle conseguenze dell'esacerbata conflittualità tra i genitori, dunque si rende necessaria l'adozione di misure idonee a superare l'eventuale contrasto tra i genitori e a conseguire il migliore risultato utile per A■■■ e A■■■, che non possono e non devono subire pregiudizi dall'insanabile incomunicabilità esistente tra la loro madre e il loro padre.

**4) Sull'affidamento dei figli minori A■■■ e A■■■, sulla loro collocazione e sul regime dei turni di responsabilità**



Le conclusioni della c.t.u. hanno indotto il G.I., sin dall'atto del deposito dell'elaborato peritale, ad assumere i provvedimenti in tema di affidamento, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità suggeriti dalla consulente.

In particolare, la dott.ssa Pippa ha riscontrato come entrambi i genitori siano, con criticità diverse, in difficoltà nell'espletamento del loro ruolo genitoriale.

Le maggiori criticità sono state evidenziate con riferimento al signor J. ■■■■■, che non è apparso in grado di esercitare il suo ruolo soprattutto nella dimensione del rispetto della figura della madre, che viene da lui costantemente denigrata e disprezzata.

Tuttavia, anche con riferimento alla signora T. ■■■■■ sono state segnalate criticità nella comunicazione con l'altro genitore, poiché entrambe le parti hanno cooperato nel creare un conflitto cristallizzato nel tempo e non superabile.

Per tale ragione, la consulente tecnica d'ufficio ha concluso per l'affidamento dei minori A. ■■■■■ e A. ■■■■■ ai Servizi Sociali territorialmente competenti, suggerendo che gli stessi si attivassero nel più breve tempo possibile per seguire in psicoterapia A. ■■■■■ e A. ■■■■■ e per monitorare la situazione familiare, aiutando i genitori a gestire la vita dei minori per quanto riguarda gli aspetti sanitari e scolastici.

Nonostante l'affidamento ai Servizi Sociali dei minori sia stato immediatamente disposto dal G.I., con enucleazione dei specifici compiti affidati agli affidatari, le criticità evidenziate dalla c.t.u. non sono state superate ed anzi la loro attuale sussistenza ha trovato conferma nei successivi atti depositati dalle parti e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 25.3.2021 dal dott. Borsellino.

Questo Collegio ritiene dunque che non siano venute meno le ragioni che hanno indotto la consulente a suggerire l'affidamento ai Servizi Sociali di A. ■■■■■ e A. ■■■■■ che deve dunque essere confermato.

Parimenti va confermata la collocazione dei minori presso la madre, poiché la signora T. ■■■■■ è apparsa il genitore maggiormente in grado di accudire i minori in tutti gli aspetti della vita quotidiana (in particolare, quello scolastico) e, soprattutto, di garantire pienamente l'accesso all'altro genitore.

Il Collegio prende atto che, tra i suggerimenti della c.t.u., vi era anche quello di disporre la collocazione del figlio maggiorenne A■■■■ presso la madre. Tuttavia, avendo il ragazzo raggiunto la maggiore età non sussiste alcuna potestà decisoria in merito, potendo questo Collegio solo limitarsi ad auspicare il ricongiungimento di tutti i fratelli presso l'abitazione materna o, quantomeno, la ripresa di un rapporto sereno tra la madre e A■■■■, con la necessaria collaborazione del padre che – a quanto consta – convive con il figlio ed esercita sullo stesso un forte ascendente.

Quanto alla ripartizione dei turni di responsabilità, vanno ribadite le considerazioni già svolte dal G.I. nell'ordinanza del 3.4.2020 in merito alle richieste di modifica del calendario proposto dalla c.t.u.

Infatti, stante l'elevata conflittualità esistente tra i genitori (in cui anche una minima variazione sul calendario predisposto potrebbe generare attriti, contrasti e pretesti per non consentire l'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore) pare a questo Collegio quanto mai opportuno confermare integralmente il calendario indicato dalla dott.ssa Pippa nelle proprie conclusioni.

Del resto, le modifiche richieste dalle parti sono già state per la maggior parte vagliate accuratamente dalla consulente, che nonostante ciò ha ritenuto di confermare la ripartizione dei turni di responsabilità suggerita.

Al momento, dunque, non può che essere imposto ai genitori un calendario di visite particolarmente dettagliato e privo di clausole di elasticità, auspicando che – nella prosecuzione dei rapporti tra le parti e/o nell'eventuale instaurando giudizio divorzile – l'acquisizione di una maggiore capacità di dialogo possa consentire il superamento della rigidità del calendario in questa sede recepito.

Alla luce di ciò, il Collegio richiama pedissequamente quanto stabilito nelle conclusioni della c.t.u. con riferimento alla ripartizione dei turni di responsabilità (pag. 104 e seg. della perizia).

Il signor J■■■■ potrà tenere con sé i figli minori dal venerdì fine scuola al lunedì con accompagnamento a scuola, nella settimana in cui non ha il week-end terrà con sé i figli tutti i mercoledì e i giovedì da fine scuola alle ore 20.30 e nella settimana con il week-end solo i mercoledì da fine scuola alle ore 20.30, secondo il seguente schema riepilogativo:

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
		<b>Fine scuola- 20.30</b>				
		<b>Fine scuola- 20.30</b>	<b>Fine scuola- 20.30</b>			

Nel periodo estivo, A■■■■ e A■■■■ trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il periodo sarà suddiviso in una settimana con ciascuno dei genitori (negli anni pari il padre terrà con sé i figli dal 23 al 30 dicembre e negli anni dispari la madre, mentre il secondo periodo sarà dal 30 sera ore 18.30 al 6 gennaio).

La Pasqua verrà festeggiata ad anni alterni (un anno la Pasqua e l'anno successivo la Pasquetta).

I ponti scolastici saranno goduti in base al calendario suggerito.

I genitori dovranno comunicarsi attraverso messaggi lo stato di salute dei figli.

Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire i figli nel loro andamento scolastico; inoltre dovranno richiedere c/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste.

Il ritiro delle schede può essere effettuato da entrambi i genitori anche separatamente.

Entrambi i genitori sono invitati a permettere e garantire la frequentazione delle attività verso le quali i figli esprimano la propria preferenza, cercando sempre di ascoltare i loro desideri.

Come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento dei figli e sulle riunioni previste per i genitori.

I Servizi Sociali dovranno continuare a supportare la famiglia e a monitorare sulla stessa, coordinando la propria attività con il curatore speciale (di cui si dirà nel prossimo paragrafo) e inviando relazioni periodiche al Giudice Tutelare, con cadenza annuale.

##### **5) Sulla nomina di un curatore speciale dei minori**

A fronte della domanda di decadenza proposta dal Pubblico Ministero, è stato nominato un curatore speciale dei minori A■■■■ e A■■■■ in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di

legittimità, che ravvede in siffatte ipotesi un potenziale conflitto d'interessi tra minore e genitori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale destinatari/o della domanda di decadenza.

I compiti del curatore speciale dei minori tuttavia, come a più riprese chiarito nel corso del procedimento, riguardavano la mera rappresentanza processuale dei minori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 336 cod. civ.

In questa sede, però, il Collegio ritiene di attribuire al curatore speciale già nominato, avv. ■■■■■■■■■■■■, poteri differenti che travalicano l'ambito squisitamente processuale e involgono la sfera quotidiana dei minori, con il preciso intento di supplire alle gravi difficoltà e carenze emerse non solo in sede di c.t.u., ma anche nel corso dell'intero procedimento.

E' necessario infatti, a parere di questo Collegio, individuare un soggetto terzo che possa essere garante dell'interesse e della posizione anche sostanziale di A■■■■■ e A■■■■■, considerate nell'attualità l'assoluta incapacità dei genitori di comunicare in modo costruttivo e positivo nell'interesse dei figli e la non peregrina preoccupazione che – nonostante la manifestata intenzione di entrambi di perseguire il bene dei figli – non venga in concreto dato corso alle iniziative necessarie ed indispensabili per il benessere dei minori.

Va premesso che la figura del curatore speciale del minore con poteri di natura sostanziale non trova, nella legislazione vigente, un riferimento normativo vero e proprio.

Tuttavia, è ormai prossima l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 31, della L. 206/2021 che prevede la modifica dell'art. 80 cod. proc. civ. con l'introduzione della possibilità, per il Giudice, di attribuire al curatore speciale nominato specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore.

Orbene, la novella legislativa ha positivizzato la prassi di alcuni Tribunali italiani – come ad esempio del Tribunale di Milano – di nominare un curatore speciale del minore con poteri anche *ad acta*, con l'intento di supplire all'exasperato conflitto tra i genitori nel caso in cui questo paralizzi di fatto l'assunzione di ogni decisione nell'interesse del figlio.

Seppur consapevole che, allo stato, la norma non è ancora vigente, questo Collegio ritiene necessario nel caso di specie anticiparne in un certo modo l'efficacia adottando la prassi già in uso presso altri Tribunali e, quindi, conferendo al curatore speciale già nominato anche poteri di natura sostanziale.

Del resto, la Corte Costituzionale (C. Cost., 11 marzo 2011, n. 83) ha già chiarito come il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 cod. proc. civ., che non ha carattere eccezionale ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogniqualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace, precisando anche che la nomina *de qua* prescinde da un'istanza di parte (nel nostro caso, peraltro presente) e può essere disposta d'ufficio dal Giudice, posto che l'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo firmata il 25 gennaio 1996 a Strasburgo stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti *motu proprio*.

Per tali ragioni, deve essere confermata la nomina del curatore speciale in favore di A. [redacted] e A. [redacted] che, una volta conclusi i compiti di rappresentanza processuale in quanto esaurito il giudizio, possa curare e gestire nell'interesse dei minori i rapporti con i Servizi Sociali affidatari in modo da assicurare l'adozione e l'attuazione di tutte le decisioni relative alla cura, alla salute, all'istruzione e all'educazione dei minori e di tutti i percorsi terapeutici suggeriti dalla dott.ssa Pippa.

Nello specifico, il curatore speciale avv. [redacted] è espressamente investito della facoltà di prendere tutte le decisioni inerenti l'ordinaria gestione dei minori, mentre – con riguardo alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale di A. [redacted] e A. [redacted] – le relative determinazioni saranno assunte previa convocazione dei Servizi affidatari e dei genitori. In caso di contrasto, i Servizi Sociali affidatari – sollecitati dal curatore speciale – potranno rivolgersi al Giudice deputato alla vigilanza, il quale provvederà compatibilmente con i suoi poteri.

Il curatore speciale dovrà inoltre rendere conto dell'attività svolta, con resoconto annuale da far pervenire ai Servizi Sociali affidatari in coincidenza con la scadenza del termine per la loro relazione periodica, affinché anche il resoconto del curatore speciale possa essere trasmesso al G.T. da parte dei Servizi Sociali affidatari unitamente alla loro relazione.

#### **6) Sull'assegnazione della casa familiare**

Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'*habitat* familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.

In considerazione della collocazione prevalente dei figli minori A■■■ e A■■■ presso la madre, sussistono i presupposti per assegnare la casa familiare alla ricorrente.

#### **7) Sul concorso dei genitori al mantenimento ordinario dei figli**

L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.

L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che "il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli", precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

Per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli si deve tenere conto delle attuali e concrete esigenze degli stessi, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza dei compiti domestici e di cura dei figli svolti da ciascuno di essi.

Nel caso di specie, i figli minori della coppia A■■■■ e A■■■■ (rispettivamente di 15 e 9 anni al momento della presente decisione) vivono stabilmente con la madre presso l'ex casa familiare, mentre A■■■■ allo stato vive con il padre.

Con riguardo a quest'ultimo, pacifico è il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica. Stando a quanto dichiarato dal resistente nel corso dell'udienza del 21.10.2021, il ragazzo si è preso un anno sabbatico rispetto alla prosecuzione degli studi ultraliceali, tuttavia il signor J■■■■ non ha escluso la volontà del ragazzo di iscriversi all'università per il prossimo anno accademico. La signora T■■■■ pur lamentando l'impossibilità di dialogare con il figlio e dunque di comprendere i desideri di quest'ultimo circa il conseguimento di una laurea, non ha mai disconosciuto l'attuale non autosufficienza economica del figlio più grande.

Con riferimento al suo mantenimento, dunque, il Collegio prende atto che – allo stato – lo stesso è mantenuto in via esclusiva dal padre e che quest'ultimo non ha formulato espressa domanda di contribuzione da parte della moglie.

Va dunque disposto il mantenimento diretto di A■■■■ da parte di ciascun genitore per i tempi in cui il ragazzo permarrà presso ognuno di loro (come peraltro già disposto dal G.I. con provvedimento ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ.).

Quanto ai figli minori, questo Collegio stima congruo confermare quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale, che individuava nella somma di € 800,00 il contributo paterno al mantenimento di A■■■■ e A■■■■

Tale importo risulta congruo in ragione delle concrete esigenze ordinarie dei minori e della capacità economica dei genitori.

A quanto consta, infatti, nessuna delle due parti ha attualmente un impiego, ma il signor J■■■■ – per sua stessa ammissione – può godere dei proventi della gestione dell'ingente patrimonio di famiglia, che gli consentono di contribuire (come ha sempre fatto, senza chiedere mai una modifica dei

provvedimenti presidenziali di natura economica) al mantenimento dei due figli più piccoli corrispondendo alla signora T [REDACTED] la somma di € 800,00 per ciascun figlio.

Con riguardo alla domanda, formulata dal resistente, di differenziazione del contributo economico da versarsi in favore di A [REDACTED], percettore di un'indennità a fronte della sua disabilità, questo Collegio ritiene di non accogliere tale richiesta. Infatti, a fronte dell'ingente disponibilità economica del resistente (che può certamente contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di A [REDACTED], come ha fatto finora) e, comunque, della capacità economica della famiglia, risulta maggiormente conforme all'interesse del minore l'accantonamento di dette somme per far fronte alle specifiche esigenze di cura e di assistenza che in futuro si presenteranno.

In conclusione, va confermato l'obbligo in capo al signor J [REDACTED] di versare alla signora T [REDACTED] somma complessiva di € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario e straordinario di A [REDACTED] e A [REDACTED]. Tale importo è rivalutabile annualmente in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore.

#### **8) Sulla suddivisione delle spese straordinarie tra i genitori**

In merito alla ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli, da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, questo Collegio ritiene non accoglibile la domanda formulata dalla signora T [REDACTED] di addebito totale a carico del signor J [REDACTED] delle stesse. Al contrario, pur a fronte dell'evidente disparità patrimoniale esistente tra le parti, deve essere disposta una ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori (seppur in misura non paritaria). Infatti, è opportuno che entrambi i genitori – compartecipando alle suddette spese – possano e debbano avere voce in capitolo al fine di conservare un ruolo educativo nei confronti dei figli, che diversamente non sarebbe adeguatamente tutelato e garantito. Inoltre, non può dimenticarsi che la signora T [REDACTED] gode anch'essa di un reddito (l'assegno di mantenimento corrispostole dal marito).



Per tali ragioni, questo Collegio stima equo ripartire in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre le spese straordinarie.

Come si è già detto, per la disciplina e regolamentazione degli esborsi straordinari deve farsi riferimento a quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, salvo ogni necessario coordinamento con il curatore speciale e con i Servizi Sociali affidatari in merito alla prescritta concertazione delle spese straordinarie tra i genitori.

#### **9) Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente**

La signora T. [REDACTED] ha richiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento a carico del marito.

Il resistente ha chiesto il rigetto di tale pretesa, in ragione dell'asserita addebitabilità della separazione alla moglie. In subordine, si è offerto di corrisponderle un assegno di mantenimento nella misura di € 750,00 mensili.

Orbene, l'art. 156 cod. civ. prevede, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.

Il Giudice, nella quantificazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, dovrà tenere conto di vari fattori, tra cui il tenore di vita normalmente godibile in base ai redditi della coppia, l'attività svolta dai coniugi e le concrete possibilità di guadagno (considerate le attitudini, le personalità, la necessità di accudire i figli), la capacità patrimoniale del coniuge obbligato, la disponibilità della casa coniugale, la durata del matrimonio.

Nel caso di specie, a ben vedere, è lo stesso resistente a non negare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie. Del resto, la domanda di rigetto è motivata, nell'ottica del resistente, esclusivamente in ragione dell'addebitabilità della separazione.

Questo Collegio ritiene, infatti, che sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della signora T [REDACTED] la quale non svolge alcuna attività lavorativa (dedicandosi in via esclusiva all'accudimento dei figli) per concorde decisione assunta in costanza di matrimonio e non gode, al contrario del marito, dei proventi del patrimonio di famiglia.

Al fine di garantire alla stessa il medesimo agiato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – mai smentito dal resistente e comprovato, tra le altre circostanze, dalle innumerevoli iniziative poste in essere nell'interesse dei figli – questo Collegio stima congruo confermare l'obbligo in capo al signor J [REDACTED] di versare alla ricorrente un assegno di mantenimento di importo pari ad € 800,00 mensili.

Tale esborso, come già detto in relazione al contributo al mantenimento dei figli, si è dimostrato certamente sostenibile da parte del resistente, che ha sempre versato quanto dovuto. D'altra parte, la ricorrente si è limitata a richiederne un innalzamento senza fornire concrete ragioni giustificatrici di tale richiesta.

#### **10) Sulle domande ex art. 709 ter cod. proc. civ. reciprocamente formulate dalle parti**

Le parti hanno svolto reciproche e plurime richieste ex art. 709 ter, secondo comma, cod. proc. civ., in merito alle quali va evidenziato quanto segue.

Il secondo comma dell'art. 709 ter cod. proc. civ. prevede la possibilità per il Giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, di:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

La sanzione dell'ammonimento, al pari della sanzione amministrativa pecuniaria da corrispondersi in favore della Cassa delle ammende prevista al n. 4, ha natura essenzialmente sanzionatoria.

Si tratta di un deterrente psicologico a non reiterare quei comportamenti ai quali fa espresso riferimento la norma (gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento).

La sanzione amministrativa pecuniaria da corrispondersi in favore della Cassa delle ammende di cui al n. 4 è una misura di esecuzione indiretta, con finalità prettamente sanzionatoria.

Ai nn. 2 e 3, l'art. 709 ter prevede, rispettivamente, la possibilità di condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno nei confronti del figlio o dell'altro genitore. Si tratta di misura risarcitoria – tanto che il legislatore ha scelto di utilizzare terminologia analoga a quella dell'art. 2043 cod. civ. – anche se non può escludersi natura anche sanzionatoria e deterrente.

Deve, infatti, ravvisarsi in tale misura espreso riconoscimento dell'ingresso della responsabilità civile all'interno della roccaforte del diritto di famiglia, anche alla luce dell'evoluzione in tema di risarcibilità ex artt. 2043 e 2059 cod. civ. dei pregiudizi cagionati da un componente della famiglia nelle ipotesi in cui venga lesa un diritto inviolabile.

Il risarcimento previsto dai nn. 2 e 3 costituisce certamente mezzo di coazione volto a far cessare un comportamento illecito, nonché sanzione della condotta del genitore pregiudizievole per il figlio, ma anche – e soprattutto – strumento di reintegrazione di un grave pregiudizio.

Ciò significa che, qualora non sia ravvisabile in concreto alcun danno ma solo un comportamento lesivo, tale condotta potrà essere sanzionata soltanto attraverso i rimedi dell'ammonizione e della sanzione pecuniaria previsti ai numeri 1 e 4.

Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni indicate dall'art. 709 ter, secondo comma, cod. proc. civ.

Infatti, il comportamento di alcuno dei due genitori può dirsi immune da censure, come evidenziato dalla consulente d'ufficio e dai Servizi Sociali.

Si ricorda, infatti, che i Servizi affidatari, per il tramite del dott. Borsellino, all'udienza del 25.3.2021 hanno qualificato la coppia genitoriale come "non mediabile" ravvisando nel provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale (evidentemente riguardante entrambi i genitori) l'unico strumento in grado di tutelare i figli.

Inoltre, la totalità dei comportamenti stigmatizzati dalle parti devono essere letti in un generale clima di conflitto esasperato tra i coniugi, in un quadro connotato da reciproche recriminazioni.

Per tale ragione, questo Collegio ritiene di non accogliere le domande ex art. 709 ter cod. proc. civ.

#### **11) Sulle ulteriori domande formulate dalla ricorrente**

La signora T. [REDACTED], nelle proprie conclusioni, ha reiterato le istanze di immediato rientro del figlio A. [REDACTED] presso la casa familiare e di ratifica di una quota di spese straordinarie, con onere di rimborso da parte del resistente.

Entrambe le domande sono inammissibili.

Quanto al figlio A. [REDACTED] giova evidenziare che lo stesso è divenuto – nelle more del presente procedimento – maggiorenne, dunque il Tribunale ha perduto la potestà decisoria in merito alla sua collocazione.

Quanto invece alla domanda di ripetizione delle spese straordinarie sostenute e mai rimborsate, deve osservarsi che nel procedimento di separazione o di divorzio non è prevista la possibilità di proporre di domande connesse soggettivamente ex art. 33 cod. proc. civ. o ai sensi dell'art. 103 e 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi, e di conseguenza è esclusa la possibilità di *simultaneus processus* nell'ambito dell'azione di separazione o di divorzio – soggette a rito speciale – con quella restitutoria, risarcitoria o contrattuale – soggette tutte a rito ordinario – trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.

L'art. 40 cod. proc. civ. stabilisce, infatti, la possibilità del cumulo nello stesso procedimento di domande connesse soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (si veda, appunto, l'art. 40, comma terzo, cod. proc. civ.).

### **12) Sulle spese di lite e di c.t.u.**

In merito alla ripartizione delle spese di lite, deve considerarsi la soccombenza della signora T. [REDACTED] con riferimento alle domande di addebito, di affidamento esclusivo dei figli minori e alle domande ex art. 709 ter cod. proc. civ.

Con riguardo, invece, alle domande di natura economica, non può rilevarsi una sostanziale soccombenza in capo ad una o all'altra parte, dal momento che la misura riconosciuta diverge sia dalle domande di parte ricorrente che da quelle di parte resistente.

Il resistente, peraltro, risulta soccombente con riguardo alla domanda di addebito, all'affidamento e alla collocazione dei figli.

Per tali ragioni, il Collegio stima equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 9.4.2020, devono essere poste a carico di entrambe le parti in via solidale, in ragione della natura dell'accertamento e degli esiti dello stesso.

Infine, deve liquidarsi al curatore speciale dei minori un'indennità pari ad € 3.000,00 per l'attività giudiziale svolta nel presente giudizio, che – atteso il suo ruolo officioso – deve essere posta a carico solidale delle parti per la giusta metà.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:

- 1) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
- 2) rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti formulata dal Pubblico Ministero;
- 3) affida i minori A. [REDACTED] e A. [REDACTED] J. [REDACTED] ai Servizi Sociali di Treviso;

- 4) attribuisce al curatore speciale dei minori avv. [REDACTED] il potere di assumere tutte le decisioni inerenti l'ordinaria gestione dei minori, mentre – con riguardo alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la residenza abituale di A [REDACTED] e A [REDACTED] – le relative determinazioni saranno assunte previa convocazione dei Servizi affidatari e dei genitori. In caso di contrasto, i Servizi Sociali affidatari – sollecitati dal curatore speciale – potranno rivolgersi al Giudice deputato alla vigilanza, il quale provvederà compatibilmente con i suoi poteri;
- 5) dispone che i Servizi Sociali affidatari relazionino con cadenza annuale al Giudice deputato alla Vigilanza, con allegazione del rendiconto annuale redatto dal curatore speciale;
- 6) colloca prevalentemente i minori A [REDACTED] e A [REDACTED] presso la madre I [REDACTED] T [REDACTED];
- 7) dispone che la ripartizione dei turni di responsabilità con riferimento ai minori A [REDACTED] e A [REDACTED] sia regolata come in narrativa;
- 8) assegna la casa coniugale a I [REDACTED] T [REDACTED];
- 9) dispone che il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente A [REDACTED] sia assunto in via diretta da entrambi i genitori per il tempo in cui il figlio permarrà presso ciascuno di loro;
- 10) pone a carico di A [REDACTED] J [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a I [REDACTED] T [REDACTED], a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli minori A [REDACTED] e A [REDACTED] la somma mensile complessiva di € 1.600,00 (€ 800,00 per ciascun figlio), somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- 11) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, alle spese straordinarie in favore di tutti e tre i figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, con necessario coordinamento con il curatore speciale investito della potestà decisoria in merito alle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione (con le precisazioni sopra indicate) con riguardo ai figli;

- 12) pone a carico di A. [REDACTED] J. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a I. [REDACTED] T. [REDACTED] a titolo di assegno di mantenimento in suo favore, la somma mensile di € 800,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- 13) rigetta le domanda ex art. 709 ter, secondo comma, cod. proc. civ. formulate da entrambe le parti;
- 14) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
- 15) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 16) pone a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 9.4.2020;
- 17) liquida al curatore speciale dei minori A. [REDACTED] e A. [REDACTED] un'indennità pari ad € 3.000,00 per l'attività processuale finora svolta, posta a carico solidale delle parti per la giusta metà;
- 18) dispone l'apertura, a cura della Cancelleria, del fascicolo della vigilanza.

Si comunichi ai Servizi Sociali del Comune di Treviso.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 26.4.2022.

Il Presidente

dott.ssa Daniela Ronzani

Il Giudice rel. ed est.

dott.ssa Giulia Civiero